



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE MEDIANTE
SCHEMA D'ATTO E FONDATA PERICOLO PER LA RISCOSSIONE:
CONDIZIONI PER LA SUSSISTENZA DELL'OBLIGO**

- Sentenza del 20/01/2025, n. 2/18 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia

Composizione

- Pres. Montanari
- Rel. Montanari

IVA – ACCERTAMENTO IN RETTIFICA - PROCEDIMENTO

Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Schema d'atto - Pericolo per la riscossione – Obbligo – Esclusioni.

Massima

In materia di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'esclusione dell'obbligo di previo contraddittorio endoprocedimentale, mediante comunicazione al contribuente dello "schema d'atto", è ammessa - salvo che l'evento dannoso si sia già verificato - nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, con lo scopo di garantire, in tali circostanze, adeguata tutela ai crediti erariali, atteso che la procedura esattiva può essere accelerata rispetto a quella ordinaria quando, in concreto, si appalesino sintomi che possano far temere per il buon esito della stessa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sussistente l'obbligo di garantire il contraddittorio posto che, nel momento in cui l'Agenzia aveva notificato gli atti impugnati in materia di I.V.A., si era già verificata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della contribuente che concretizzava il pericolo per la riscossione).

Rif. Normativi

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 *bis*, commi 1, 2 e 3.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità - Sez. 5, n. 22529 del 18 luglio 2022

Anno pubb. - 2025